

Lezione 1. I *TRIA MUNERA* E L'ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI SALVIFICI

1. LA TRIPLICE DIMENSIONE DEL *MUNUS* DELLA GERARCHIA E I DIRITTI DEI FEDELI

- La partecipazione dei fedeli ai *tria munera Christi*
- La partecipazione della Gerarchia ai *tria munera Christi*
- La trasmissione dei *tria munera*
- Conseguenze giuridiche dei *munera* della Gerarchia: diritti di ricevere l'assistenza pastorale; dovere giuridico di rispettare le funzioni gerarchiche

2. L'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA

- La localizzazione dei beni salvifici
- Necessità di organizzare la funzione pubblica
- Assetto organizzativo di diritto divino e sviluppo storico
- L'episcopato e il suo sviluppo storico
- Costituzione di diritti in seguito all'organizzazione: profilo giuridico dell'organizzazione

3. CHIESA UNIVERSALE E CHIESE PARTICOLARI

- Fonti dottrinali: LG, CD e Lettera *Communio innotio* della Congregazione per la dottrina della fede (CDF).
- L'espressione "chiesa particolare" si è andata via via consolidando per fare riferimento ad un concetto sempre più definito. Tuttavia non esiste ancora un uso del tutto univoco (a livello magisteriale, legislativo e dottrinale) di "chiesa particolare"¹
- La Chiesa (universale) esiste nelle chiese particolari e a partire da esse (*in quibus et ex quibus*). La Chiesa universale non è, però, una sorta di "federazione" delle chiese particolari. La Chiesa universale è anteriore, ontologicamente e cronologicamente, alle chiese particolari. Le chiese particolari esistono nella Chiesa universale e da essa (*in qua et ex qua*).
- Nella chiesa particolare si trova *tutta* la Chiesa universale, tutti i suoi elementi di salvezza (sacramenti, Parola, carismi), ma non è tutta la Chiesa, bensì una chiesa particolare.
- La chiesa particolare è una porzione del Popolo di Dio che racchiude in sé tutta la ricchezza della Chiesa universale e perciò ne è immagine.
- La chiesa particolare è una comunità di fedeli, affidata alla cura pastorale di un vescovo, membro del Collegio episcopale, coadiuvato dal suo presbiterio, che si trova riunita nello Spirito Santo mediante l'Eucaristia e il vangelo.
- Dal punto di vista societario, la chiesa particolare è costituita da un vescovo (membro del Collegio Episcopale, successore del Collegio Apostolico), aiutato dai presbiteri, e da un gruppo di fedeli. La struttura sociale di questa comunità è il rapporto *ordo-plebs*, vale a dire che si dà l'intreccio fra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune, con la loro mutua ordinazione. (Diverso è il caso di un'associazione in cui, di fatto, si trovano laici e chierici perché nelle

¹ Il Concilio Vaticano II, per esempio, pur rilanciando l'importanza della chiesa particolare, non ne ha fornito nessuna definizione, né ha fatto un uso univoco dell'espressione. Al n. 11 del Decreto *Christus Dominus*, c'è una descrizione della diocesi in cui sembra identificarsi diocesi con chiesa particolare; tuttavia il Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, nn. 2 e ss. chiama «chiese particolari» a delle aggregazioni rituali che abbracciano più diocesi o eparchie. Non esiste neppure un significato univoco dell'espressione "Chiesa particolare" nel Codice e nel Catechismo della Chiesa Cattolica.

associazioni la *posizione sociale* dei loro membri non risponde alla struttura *ordo-plebs*). Sotto il profilo “contenutistico” la chiesa particolare è basata sui sacramenti e la Parola.

- Mediante il Battesimo i fedeli si incorporano direttamente alla Chiesa universale, ma appartengono, secondo le disposizioni del diritto, alle chiese particolari.
- Oltre alla nozione di chiesa particolare testé descritta, il legislatore ecclesiastico utilizza talvolta l’espressione “chiesa particolare” per riferirsi a delle comunità ecclesiastiche *aventi la stessa struttura societaria delle chiese particolari in senso stretto* (rapporto *ordo-plebs*), ma che non possiedono (per propria natura o per circostanze congiunturali) la pienezza caratteristica delle chiese particolari.

4. LE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE “MAGGIORI” E I LORO ELEMENTI COSTITUTIVI

- Bisogna che la Chiesa delimiti gli ambiti particolari della Chiesa circoscrivendo l’ambito di competenza pastorale e di governo dei Pastori.
- Si chiamano circoscrizioni ecclesiastiche “maggiori” quelle che fanno capo a un Pastore avente una funzione episcopale. Si intende qui per funzione episcopale quella di reggere una porzione del Popolo di Dio, vale a dire a governare un presbiterio che ha la missione di realizzare la sua propria funzione pastorale con un popolo determinato.
- La Chiesa è una e universale. Tra le chiese particolari intercorre una *communio*: le chiese particolari sono chiesa in quanto in esse esiste l’unica Chiesa di Cristo, universale.
- Non ci sono “compartimenti stagni”. Apertura di tutte le chiese; *sollicitudo omnium ecclesiarum* dei ministri.
- Dipendenza dal Romano Pontefice, garante della *communio ecclesiarum*. La disciplina concreta di quella dipendenza dipende dalle circostanze storiche, dalle esigenze del bene della Chiesa, dalle legittime decisioni dell’autorità competente della Chiesa.
- L’espressione «circoscrizione ecclesiastica (maggiore)» si adopera nel diritto canonico per designare precipuamente l’ambito di giurisdizione di un prelado. Sarebbe però una visione “giurisdizionalista”, riduttiva, dimenticare che le circoscrizioni ecclesiastiche maggiori sono anche di fatto delle porzioni del Popolo di Dio, formate da fedeli con un ruolo attivo nella Chiesa.
- “Utilità” della nozione di circoscrizione ecclesiastica nel diritto canonico.
- La realtà teologica “chiesa particolare” si plasma storicamente in forme canoniche, creazioni di diritto ecclesiastico (c. 368). La forma canonica principale, modello basilare di configurazione canonica della chiesa particolare, è la diocesi (CD 11; can. 368) (nel diritto orientale, l’eparchia).
- Si può stabilire tra i diversi tipi di circoscrizioni ecclesiastiche un’analogia prendendo come *analogatus princeps* la diocesi. C’è un elemento comune (si riproduce la struttura propria della Chiesa: l’interazione sacerdozio comune-ministeriale *ordo-plebs* nei tre elementi fondamentali: Prelato, Presbiterio, Popolo) e uno differenziato (possono non possedere la pienezza misterico-sacramentale oppure essere sottoposte ad una disciplina speciale).
- Tra le circoscrizioni assimilate alla diocesi ci sono alcune che tendono a diventare diocesi (prelature territoriali, vicariati apostolici) e altre che hanno già la propria configurazione (prelature personali, ordinariati militari).

5. LE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE “MINORI”. LE PARROCCHIE

- Le circoscrizioni minori sono quelle che si trovano all’interno di una circoscrizione maggiore (ad. es. la parrocchia).
- Parrocchia (can. 515) e quasi-parrocchia e altre forme (can. 516, § 2)

- Comunità e circoscrizione: punto di riferimento (domicilio parrocchiale), conseguenze giuridiche, diritti e doveri dei parroci
- Parrochi *in solidum* (can. 517)
- Parrocchia territoriale e personale (can. 518)
- La cura pastorale extra-parrocchiale: rettorie e cappellanie

6. LA DIOCESI E LA TIPOLOGIA DELLE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

- La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali di un vescovo (che la governa, sotto l'autorità del Romano Pontefice, come pastore proprio, ordinario e immediato) coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui unita per mezzo del Vangelo e dell'eucaristia nello Spirito Santo, costituisca una *chiesa particolare*, nella quale è veramente presente la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica (CD, 11; can. 369).
- Paradigma di Chiesa particolare. Can. 368: "principalmente": perché in essa si danno perfettamente gli elementi essenziali già visti; il suo Capo è un Vescovo in quanto tale. Quindi è la normale situazione della chiesa particolare.
- Di regola, le diocesi sono territoriali. Vi possono essere, però, delle diocesi personali (can. 372), ma attualmente non ne esistono.
- Le altre circoscrizioni ecclesiastiche (chiese particolari e non) hanno in comune con la diocesi la stessa struttura sociale (rapporto *ordo-plebs*). Ne deriva che la situazione canonica delle circoscrizioni diverse dalle diocesi può essere quella dell'equiparazione *in iure* con la diocesi o, quanto meno, un regime di analogia (equiparazione, salvo espresse disposizioni contrarie o che risulti diversamente dalla natura delle cose).

A) LE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE “PRIMARIE”:

- **Diocesi territoriali.**— E' il regime normale di una chiesa particolare, delimitata per il territorio. A capo di questa circoscrizione ci deve essere un vescovo, il quale regge la porzione del Popolo di Dio che gli è stata affidata con potestà ordinaria propria (benché sottoposta alla potestà suprema e diretta del Papa; ne deriva la sua dipendenza rispetto della Santa Sede, ma autonoma rispetto ad altre autorità).
- **Diocesi personali.**— La differenza rispetto alle diocesi territoriali è il criterio di delimitazione della diocesi; in questo caso si utilizza un criterio personale (i fedeli di una stessa lingua o di una nazionalità o di un rito). Attualmente non è stata eretta nessuna diocesi personale. (can. 372)
- **Prelature territoriali** (prima chiamate "nullius"): Manca qualcosa per essere diocesi (p.es. l'impossibilità di contare su di un clero autoctono). La differenza fondamentale con la diocesi (e il motivo per cui si dice che è una chiesa particolare in formazione) consiste nel fatto che a capo della circoscrizione ci *può essere un presbitero non consacrato vescovo*. La potestà del prelato è propria. (can. 370).
- **Abbazie territoriali:** origine storica; esiste l'indirizzo di non crearne più. Abate non Vescovo (di solito). Governa con potestà propria. (can. 370).
- **Vicariati Apostolici:** Ufficio Capitale: Vescovo *titolare*. Manca presbiterio proprio. Il vescovo governa in nome del Sommo Pontefice (can. 371 § 1).
- **Prefetture Apostoliche:** Il Capo di solito non è Vescovo. E' il primo stadio dell'organizzazione ecclesiastica in un determinato territorio. Esercita la potestà in nome del Romano Pontefice (can. 371 § 1).

- **Missioni “sui iuris”**: Non sono previste dal CIC. Vengono costituite in territori staccati da una diocesi di missione e sono affidate alla cura pastorale di un *superiore* ecclesiastico appartenente ad un istituto missionario, da cui dipende il personale missionario del territorio.
- **Amministrazione Apostolica stabilmente eretta**: Vescovo titolare. Ragioni peculiari e gravi impediscono la costituzione di una diocesi normale: disciplinari; confini dello Stato cambianti; difficoltà nei rapporti con lo Stato.
- **Ordinariati rituali**: Non previsti nel Codice. Eretti in posti dove non è organizzata la gerarchia orientale; creati *ad casum*. Di solito vi appartengono tutti i fedeli orientali, anche di diverse chiese *sui iuris*.
- I vicariati apostolici e le prefetture apostoliche sono tipi di circoscrizioni ecclesiastiche caratteristiche dei territori di missione, dove non sempre si può organizzare completamente la normale struttura ecclesiastica.

B) LE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE DI DIRITTO ORIENTALE: EPARCHIE ED ESARCATI

- L'**eparchia** equivale a ciò che nel diritto latino si chiama diocesi (can. 369 del CIC e can. 177 § 1 del CCEO).
- Differenze principali nella disciplina canonica tra diocesi latina ed eparchia: *a*) al momento dell'erezione, mutazione o soppressione delle eparchie appartenenti al territorio di un patriarcato (can. 177 § 2 e 85 § 1 del CCEO), perché spetta al Patriarca col consenso del sinodo patriarcale e udita la Sede Apostolica; *b*) la disciplina relativa alla sede vacante e impedita (cann. 219-232 del CCEO).
- «L'**esarcato** è una porzione del Popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in eparchia e che, circoscritta da un territorio o con qualche altro criterio, è affidata alla cura pastorale dell'Esarca» (can. 311 § 1 del CCEO).

L'esarca può governare a nome proprio o con potestà vicaria (can. 312 del CCEO)

La figura dell'esarcato è molto ampia: può equivalere a tutte le figure di circoscrizione ecclesiastica del diritto latino che non sono diocesi.

7. LE CIRCOSCRIZIONI PERSONALI CUMULATIVE

- Importanza del “locus” nella chiesa; l'Eucaristia si celebra in un luogo.
- Delimitazione del gruppo umano con criterio personale. Servizio ai fedeli.
- Relatività e complementarietà dei criteri di territorialità e personalità.
- Il criterio *abituale* di delimitazione delle circoscrizioni è quello territoriale (ma si ammette anche quello personale). Importanza del concetto canonico di domicilio e quasi domicilio².
- Le circoscrizioni “complementari” o “cumulative” sono quelle che sorgono dal desiderio di complementare la funzione pastorale svolta dalle chiese particolari. La caratteristica più notevole delle circoscrizioni complementari (che hanno la stessa struttura societaria delle chiese particolari) è il fatto che i loro membri non cessano di appartenere alle chiese particolari dove originariamente si trovano.

² Can. 107 §1. Di regola, per il domicilio o per il quasi-domicilio una persona s'inserisce in una struttura gerarchica; ma anche si può farlo tramite un atto di volontà. Siccome si può avere il domicilio in una diocesi e un quasi-domicilio in un'altra, un fedele può appartenere a più diocesi; si può anche appartenere a due strutture gerarchiche: a una tramite il domicilio e ad altra per un atto di volontà. Can. 102: mezzi per acquistare il domicilio e il quasi-domicilio. Si parla di domicilio parrocchiale e domicilio diocesano: si può avere solo quello diocesano, ma secondo il can. 107 §3 sempre si avrà un "parroco proprio" (attenzione con il CCEO can. 916 §5). Luogo di origine: il documento che certifica il Battesimo rimarrà nella parrocchia del luogo di origine. **Can. 530**: funzioni specialmente affidate al parroco proprio. Per realizzare lecite certe funzioni fuori della parrocchia propria si richiede consenso del parroco (almeno presunto). Nulla osta che un fedele frequenti un'altra parrocchia, e anche che dia il suo contributo alla Chiesa in una parrocchia diversa di quella del suo domicilio, ma in linea di massima il battesimo, i funerali e il matrimonio (can. 1115), si facciano nella parrocchia propria.

- Le circoscrizioni di questo tipo sono attualmente gli ordinariati militari e alcuni ordinariati rituali.
- Le circoscrizioni “cumulative” presuppongono la presenza “antecedente” di chiese particolari.
- Spetta alla Suprema autorità della Chiesa giudicare la necessità di creare queste strutture ed emanare le opportune disposizioni affinché ci sia un corretto rapporto e distribuzione di competenze tra le varie giurisdizioni.
- Per cogliere la natura di tali strutture occorre tenere presente l’ecclesiologia di *comunione* promossa dal concilio Vaticano II. In tale prospettiva comunionale va inquadrata la previsione di *Prebyterorum Ordinis* n. 10 di costituire diocesi peculiari o prelature personali per l’adempimento di peculiari compiti pastorali (vanno inclusi anche gli ordinariati militari: cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, Proemio). Cfr. al riguardo la lett. *Communio notio* n. 16³.
- Da un’altra prospettiva, alcune di queste realtà manifestano la ricchezza della Chiesa riproducendo *ad peculiari opera pastoralia* la stessa struttura delle chiese particolari: il sacerdozio ministeriale (un capo o prelado adiuvalo da un presbiterio) e il sacerdozio comune dei fedeli. Per questo vengono denominate da alcuni autori circoscrizioni complementari.
- Le circoscrizioni maggiori, insomma, sono innanzitutto le chiese particolari locali (che devono essere erette e delimitate dalla suprema autorità della chiesa), ma esistono anche altre porzioni del Popolo di Dio che si “cumulano” con le chiese particolari originarie.
- Elementi tipici di questo tipo di circoscrizioni: *a*) popolo cristiano delimitato seguendo oggettivamente e direttamente un criterio personale (rito, professione, cooperazione in opere pastorali, nazionalità...) e non in ragione del domicilio; *b*) hanno un diritto statutario dotato dalla Santa Sede; *c*) richiedono una forma di coordinamento con le gerarchie territoriali locali; *d*) vi è una qualche dimensione territoriale giuridicamente rilevante (chiesa-sede dell’ordinario o prelado, curia, seminario); *e*) sono sottoposte ai normali controlli gerarchici delle altre circoscrizioni (dipendono dallo stesso dicastero della Curia romana; sono tenuti alle visita *ad limina*, le relazioni quinquennali...).
- Gli **ordinariati militari**⁴ sono stati regolati dalla Cost. Ap. *Spirituali militum Curae*, del 21 aprile 1986. Anch’essi sono circoscrizioni ecclesiastiche complementari, delimitate da un criterio personale (gli appartenenti alle Forze Armate di una nazione e i loro parenti, principalmente). L’ordinario militare può non essere vescovo e la sua giurisdizione sui fedeli dell’ordinariato è cumulativa con quella dei vescovi diocesani, poiché i fedeli appartengono anche alle chiese locali. Gli ordinariati sono retti, oltre che dalla citata Cost. Ap., dalle convenzioni della Santa Sede con le autorità civili (se ci sono) e dagli statuti sanciti dalla Sede Apostolica. Le differenze giuridiche degli ordinariati militari con le prelature personali previste dal CIC sono: l’ordinario militare deve chiedere permesso alla Santa Sede per erigere un seminario (contrariamente a quanto disposto dal can. 295, § 1); l’ordinariato militare, diversamente da quanto previsto al can. 297, non necessita del permesso del vescovo diocesano per operare nell’ambito di una diocesi.
- Gli **ordinariati latini per i fedeli di rito orientale**⁵ sono circoscrizioni ecclesiastiche che si sono consolidate in questo secolo, per via di prassi, per provvedere alle necessità pastorali dei fedeli di rito orientale che dimorano in territorio (di regola, in una nazione) di rito latino. L’ordinario che è a capo di queste circoscrizioni è un prelado di rito latino. Dal punto di vista

³ «Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale -unità nella diversità-, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall’Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono e operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la flessibilità che le è propria (cfr. n. 10), trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l’unità della Chiesa particolare fondata nel vescovo, bensì contribuisce a dare a quest’ultima l’interiore diversificazione propria della comunione (cfr. n.15)». CDF, *Communio notio*, n. 16.

⁴Cfr. E. BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della “communio ecclesiarum”*, in “Fidelium Iura”, 6 (1996), pp. 337-365.

⁵ Vid. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pp. 31-33.

sostanziale, bisogna distinguere gli ordinariati i cui fedeli non appartengono alle diocesi territoriali latine (p. es., quelli dell'Argentina e del Brasile) e quelli in cui la giurisdizione dell'ordinario è cumulativa con quella dei vescovi diocesani perché i fedeli non cessano di appartenere alle chiese particolari in cui hanno il domicilio (p. es., il caso francese).

- Tanto gli ordinariati militari, quanto alcuni degli ordinariati rituali latini per i fedeli di rito orientale appartengono allo stesso genere di circoscrizioni ecclesiastiche personali di carattere complementare, eretti dalla Sede Apostolica per favorire la cura pastorale di fedeli appartenenti a più diocesi. Queste circoscrizioni sono il frutto della *sollicitudo omnium ecclesiarum* propria del Collegio dei Vescovi: i prelati che si trovano a capo di queste circoscrizioni esercitano una funzione episcopale per il bene di più chiese particolari (cfr. Decr. *Christus Dominus*, cap. III). Il diritto si occupa di garantire che la loro esistenza non pregiudichi l'autorità degli ordinari locali, ma, al contrario, arricchisca la dimensione comunionale delle chiese particolari.
- Le **prelature personali** erano state originariamente concepite come circoscrizioni (“prelature”) complementari, regolate dal CIC (cann. 294-297), in seguito all'auspicio del Concilio Vaticano II di rendere più flessibile l'organizzazione ecclesiastica, affinché, non solo vi sia una migliore distribuzione dei sacerdoti, ma anche si possano svolgere peculiari opere pastorali (Decr. *Presbiterorum Ordinis* n.10,b e Decr. *Ad Gentes*, 20). Il *motu proprio* dell'8 agosto 2023 ha modificato il canoni del Codice e ha stabilito un'assimilazione giuridica di queste prelature alle associazioni clericali di diritto pontificio con capacità di incardinare, lasciando aperta la questione della natura teologica e giuridica di questa figura.

Le norme del Codice costituiscono la legge quadro (che ammette molteplici concretizzazioni). Il prelati (come nel caso delle prelature territoriali) può non essere vescovo; la sua funzione è però episcopale, poiché è a capo di comunità di fedeli, coadiuvato da un presbiterio. I fedeli appartengono anche alle chiese locali in cui hanno il domicilio canonico, come espressamente si dispone nel novellato can. 296. Le prelature personali abbisognano di statuti, sanciti dalla Sede Apostolica, in cui si determinino l'ambito di giurisdizione del prelati, le peculiari opere pastorali che la prelatura dovrà svolgere e i rapporti con le autorità locali (i cui diritti dovranno essere accuratamente tutelati: can. 297).

Attualmente esiste solo la prelatura dell'Opus Dei. Il cambiamento del m.pr. dell'8 agosto 2023 porta a cambiare gli statuti della prelatura, dovendosi adeguare alla nuova normativa ma senza tradire la natura del fenomeno spirituale e pastorale dell'Opus Dei, che è un'entità composta da fedeli assistiti dal ministero sacerdotale in modo tale che laici e chierici cooperano organicamente nell'unica missione (la trasmissione della chiamata universale alla santità nel mondo) in unità di vocazione, spirito e regime.

Il Codice prevedeva (e prevede) esplicitamente che i laici possano cooperare organicamente con le prelature personali mediante convenzioni (can. 296). Tale possibilità non è esclusiva delle prelature personali.